SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1208)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUSSO, MOLA e MASCIADRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1980

Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di applicazione dell'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo, si è determinata una sperequazione tra gli aventi diritto a continuare tale professione. Infatti i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che al momento dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1977, n. 135, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496 (precedente legge per le attività delle agenzie marittime), possono, indipendentemente dal momento in cui questa iscrizione è avvenuta, continuare la loro attività professionale. Anzi, dal momento che detto articolo 22 stabilisce che al momento dell'entrata in vigore della legge dovevano essere iscritte le ditte e non i titolari o i legali rappresentanti delle ditte stesse, si sono verificati molti casi di persone che, nelle more dei sei mesi tra l'entrata in vigore della legge e il termine per la presentazione delle domande di iscrizione negli istituendi elenchi di raccomandatari marittimi, sono diventate titolari o legali rappresentanti di imprese, ottenendo conseguentemente l'iscrizione nei detti elenchi ed aggirando così gli intendimenti della legge, che voleva fissare in quella della sua entrata in vigore una data-cancello entro la quale venissero tutelati i diritti acquisiti, sottoponendo alla nuova istituenda normativa tutti coloro che dopo tale data avessero voluto esercitare la professione di raccomandatario marittimo.

Di contro a questa particolare condizione di favore nei riguardi dei titolari o legali rappresentanti delle imprese di cui alla già citata legge 29 aprile 1940, n. 496, si è venuta a determinare una situazione opposta per gli institori di dette imprese e società, ai quali invece, per poter continuare la loro attività, si è richiesto di risultare in possesso della procura rilasciata ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile da almeno un anno.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Questa norma ha introdotto una ingiustificata disparità di trattamento nell'esercizio dell'attività professionale tra i procuratori institori da un lato e i titolari di ditte e legali rappresentanti di società dall'altro, nella quale si potrebbe rilevare anche un vizio di incostituzionalità per il palese contrasto con il fondamentale principio della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Questa norma ha altresì creato un discreto contenzioso presso le sedi delle commissioni per la tenuta degli elenchi dei raccomandatari e presso la commissione centrale per la tenuta di detti elenchi, nonchè presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio. Essa ha inoltre determinato motivo di malessere tra tutti quei lavoratori che, dopo lunghi anni di carriera attraverso i quali si sono guadagnati la fiducia dei propri datori di lavoro, fiducia dimostrata attraverso il rilascio della procura, si trovano (alcuni per pochi mesi) privati del loro diritto al lavoro e, di fatto, ridimensionati professionalmente. Infatti molti di questi lavoratori, principalmente per la mancanza del titolo di studio, non potrebbero effettuare gli esami per l'accesso all'attività di raccomandatario marittimo.

Pertanto, considerato che nel passato il Parlamento in casi analoghi ha ritenuto di rimediare (procuratori doganali con meno di un anno di procura, di cui all'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, modificato con legge 10 aprile 1974, n. 123), allo scopo di venire incontro alle esigenze di detti lavoratori e di evitare incresciose implicazioni di carattere sociale derivanti dal declassamento al quale sono stati sottoposti, si propone il presente disegno di legge che:

con l'articolo 1 vuole riformulare l'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, in modo da porre sullo stesso piano i procuratori, gli institori e i titolari e legali rappresentanti di società; vuole inoltre eliminare la frase « ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile », in quanto ci sono casi di procure rilasciate da ditte individuali sulle quali per legge non grava l'obbligo del deposito ai sensi del citato articolo del codice civile, bensì è sufficiente il deposito della procura presso le sedi provinciali competenti delle Camere di commercio;

con l'articolo 2 vuole ribadire che la data-cancello per ottenere l'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari marittimi rimane quella stabilita dalla già citata legge 4 aprile 1977, n. 135;

con l'articolo 3 vuole riaprire, solo per coloro che ne avessero diritto, i termini di sei mesi per la presentazione delle istanze necessarie per ottenere l'iscrizione nei già citati elenchi dei raccomandatari marittimi.

Considerato inoltre che un analogo disegno di legge era stato già approvato dal Senato della Repubblica (disegno di legge numero 962, comunicato alla Presidenza il 27 ottobre 1977, approvato dalla Commissione lavori pubblici il 20 dicembre 1977 - VII legislatura), ma non tramutato in legge dalla Camera dei deputati a causa dello scioglimento anticipato delle Camere; considerato infine che dal presente disegno di legge non derivano oneri finanziari per l'amministrazione dello Stato, se ne propone l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6 i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonchè gli institori e procuratori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge, semprechè siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 2.

L'articolo 1 della presente legge ha efficacia con decorrenza dal giorno dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1977, n. 135.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi diritto potranno presentare la domanda tendente ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135, alla commissione di cui all'articolo 7 della stessa legge.